



F.I.Bi.S.

FEDERAZIONE ITALIANA BILIARDO SPORTIVO

Premesso che:

- con delibera Presidenziale n. 3/15 del 13.02.2015 allo scrivente Giudice Sportivo Nazionale venivano attribuite, *ex lege*, le funzioni di Giudice Sportivo Territoriale, fino a diversa determinazione del Consiglio Federale;
- in data 06.03.2017 perveniva, a questo organo di giustizia, da parte della direzione di gara, referto relativo alla gara "Gara Provinciale 1°/2°/3° cat." svoltasi presso C.S.B./A.S.D. – Furore in Eboli, dal 27 febbraio al 5 marzo 2017;
- nel predetto referto, la direzione di gara, dopo avere dettagliatamente esposto i fatti di gara, riferiva di alcuni episodi che vedevano come protagonista il giocatore CITRO Fabio e riferiva che "[omissis] il motivo della lamentela era conseguenza del comportamento dell'arbitro che con gesto di cortesia in due occasioni badava a recuperare lo STECCONE per porgerlo ai sig. Petrone, da precisare che il fatto si è verificato durante la prima partita dell'incontro vinto dallo stesso Citro [omissis] dopo alcuni minuti all'uscita dell'area riservata agli incontri il sig. Citro continuava ad invenire nei confronti dell'arbitro Bruno, con tono di voce altisonante, costringendo il sottoscritto dir. di gara a intervenire per tacitare la discussione in quanto nel frattempo avevo dovuto sospendere un incontro per il disturbo provocato";

- visto il riferimento all'arbitro Bruno si richiedeva comunicazione ufficiale da parte dello stesso che perveniva a questo organo di giustizia in data 20.03.2017 ove veniva riferito che: “[omissis] aveva avuto in un paio di episodi un comportamento non consono mentre giocava. In uno richiamava l'arbitro piuttosto aspramente e ad alta voce disturbando la sala perché “aveva segnato i punti prima di alzare i birilli” [omissis] e poi a partita ormai compromessa, con la stecca abbatteva i birilli sbattendo le biglie con un gesto e rumore anche questi non passati inosservati [omissis] una volta fuori continuava ad invenire ad alta voce contro Petrone accusandolo di scorrettezze [omissis] il sottoscritto interveniva [omissis] ma riceveva in cambio l'accusa di aver tentato di agevolare il petrone durante la partita [omissis]”;

Considerato che:

- l'art. 67, c.1) Regolamento di Giustizia Fibis prevede che “Il procedimento innanzi al Giudice sportivo sono instaurati: a) d'ufficio, a seguito di acquisizioni dei documenti ufficiali relativi alla gara o su eventuale segnalazione del Procuratore Federale; b) su istanza del soggetto interessato titolare di una situazione giuridicamente protetta nell'ordinamento federale “;
- l'art. 30 del vigente Regolamento di Giustizia impone all'organo competente di tener conto, nella determinazione della sanzione, “della gravità dell'infrazione, desumendola da ogni elemento in suo possesso ed in particolare dalla natura, dalla specie, dai modi, dal tempo e dal luogo dell'azione od omissione, nonché dall'intensità dell'atteggiamento psicologico”;
- i comportamenti denunciati dal direttore di gara e dall'arbitro di per sé gravemente violativi del principio generale sancito dall'art. 1, II comma, del Regolamento di Giustizia F.I.Bi.S., risultano



ancor più deplorabili in considerazione del tempo e del luogo dell'azione, essendo il fatto verificatosi nel corso della gara e nei confronti di dell'arbitro stesso e dell'immotivata intensità dell'atteggiamento psicologico;

- questo organo di giustizia ha istruito la causa reperendo la documentazione necessaria, che rimane agli atti di questo processo

Tutto ciò premesso e considerato, il sottoscritto Organo Giudicante ritiene di provvedere come di seguito.

*

Le risultanze documentali relative alla "Gara Provinciale 1°/2°/3° cat." svoltasi presso C.S.B./A.S.D. – Furore in Eboli, dal 27 febbraio al 5 marzo 2017, riportate dalla direzione di gara nel relativo referto nonché dalla dichiarazione dell'arbitro, denunciano un comportamento non tollerabile da parte di un giocatore nei confronti degli avversari e degli organi deputati a valutare il buon corretto svolgimento delle competizioni sportive ed alla presenza di pubblico.

Sono assolutamente da rimproverare e da punire i comportamenti tenuti dal giocatore CITRO Fabio, durante la competizione sportiva in modo particolare perché avvenuti alla presenza di pubblico e nei confronti di organi federali.

V'è d'aggiungere che il giocatore CITRO Fabio aveva, durante la partita, deliberatamente contravvenuto alle norme di comportamento andando a disturbare, provocatoriamente, gli altri giocatori.

Inoltre al termine della partita il predetto non dimostrava alcun pentimento sui fatti posti in essere.

Questo denota poca professionalità e sportività da parte del Sig. CITRO Fabio nonché sfregio assoluto dei principi fondanti e fondamentali dei regolamenti tutti della F.I.Bi.S.

Agendo, come dettagliatamente riportato nelle annotazioni, il sig. CITRO Fabio ha contravvenuto alla fondamentale previsione di cui all'**art. 1 del Regolamento**



di Giustizia, secondo cui *“Gli affiliati ed i tesserati sono tenuti all’osservanza dello Statuto e dei regolamenti federali nonché [omissis]...i tesserati devono mantenere una condotta conforme ai principi della lealtà, della probità e della rettitudine sportiva in ogni rapporto collegato all’attività sportiva [omissis]”*.

P.Q.M.

Visto il combinato disposto degli artt. 1, 29, del Regolamento di Giustizia Federale;

il Giudice Sportivo Nazionale; analizzata la documentazione ufficiale fatta pervenire; avendone la facoltà:

- sospende, ai sensi dell’art. 29 del Regolamento di Giustizia F.I.Bi.S., CITRO Fabio da ogni attività federale per la durata di mesi 1 (uno);

Comunica che la summenzionata sanzione disciplinare è immediatamente esecutiva dopo la pubblicazione sul sito federale, o, in mancanza, dalla notifica del presente provvedimento che avverrà via fax per il tramite del Comitato Regionale F.I.Bi.S. e che la presentazione di un qualsiasi mezzo di gravame non sospende l’esecutività della presente decisione.

Avvisa, inoltre, che ai sensi e per gli effetti dell’art. 72 ss del Nuovo Regolamento di Giustizia Federale avverso la presente decisione è ammesso reclamo entro il termine di giorni sette dalla data di pubblicazione della deliberazione sul sito federale e della relativa motivazione emessa dall’organo di giustizia di primo grado.

Invita, pertanto, il Comitato Regionale F.I.Bi.S. ad effettuare le comunicazioni (che hanno valore di notificazione) al Comitato Provinciale F.I.Bi.S. di appartenenza del tesserato CITRO Fabio ed alla sua squadra di appartenenza.

Così deciso in Alba il 22 marzo 2017

Giudice Unico Sportivo Nazionale

Avv. Massimo ROSSO

